ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee

L 257

22° anno

12 ottobre 1979

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

★ Regolamento (CEE) n. 2225/79 del Consiglio, del 9 ottobre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1784/77 relativo alla certificazione del luppolo 1

★ Regolamento (CEE) n. 2226/79 del Consiglio, del 9 ottobre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari 2

★ Regolamento (CEE) n. 2227/79 del Consiglio, del 9 ottobre 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 587/79 e (CEE) n. 1178/79 che dispongono per il 1979 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca da applicare rispettivamente alle navi battenti bandiera della Norvegia e a quelle immatricolate nelle isole Færøer 3

Regolamento (CEE) n. 2228/79 della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 6

Regolamento (CEE) n. 2229/79 della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 8

Regolamento (CEE) n. 2230/79 della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 10

Regolamento (CEE) n. 2231/79 della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 13

Regolamento (CEE) n. 2232/79 della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 15

★ **Regolamento (CEE) n. 2233/79 della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico** 31

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 2234/79 della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che abroga gli importi supplementari per i prodotti del settore delle carni suine . . . 32

Regolamento (CEE) n. 2235/79 della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che modifica il tasso delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 33

Regolamento (CEE) n. 2236/79 della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi 35

Regolamento (CEE) n. 2237/79 della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone 37

Regolamento (CEE) n. 2238/79 della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 39

Regolamento (CEE) n. 2239/79 della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 40

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

79/834/CEE :

Decisione della Commissione, del 24 settembre 1979, che autorizza la Repubblica federale di Germania a immagazzinare, nel quarto trimestre 1979, fuori del proprio territorio prodotti del settore delle carni bovine detenuti dall'organismo d'intervento tedesco **43**

79/835/CEE :

Decisione della Commissione, del 24 settembre 1979, che autorizza l'Irlanda a immagazzinare, nel quarto trimestre 1979, fuori del proprio territorio prodotti del settore delle carni bovine detenuti dall'organismo d'intervento irlandese **44**

79/836/CEE :

Decisione della Commissione, del 24 settembre 1979, che autorizza la Repubblica francese a immagazzinare, nel quarto trimestre 1979, fuori del proprio territorio prodotti del settore delle carni bovine detenuti dall'organismo d'intervento francese **45**

79/837/CEE :

★ **Decisione della Commissione, del 25 settembre 1979, che fissa le modalità di controllo per il mantenimento dello status di « ufficialmente indenni da brucellosi » degli allevamenti bovini in Danimarca** 46

79/838/CEE :

Decisione della Commissione, del 26 settembre 1979, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la centottesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77 47

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario *(segue)*

79/839/CEE :

Decisione della Commissione, del 27 settembre 1979, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1990/79 48

79/840/CEE :

Decisione della Commissione, del 28 settembre 1979, che fissa i prezzi minimi di vendita degli oli d'oliva messi in vendita nel quadro della quinta gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 918/79 49

Rettifiche

★ **Rettifica al regolamento (CEE) n. 2188/79 della Commissione, del 5 ottobre 1979, recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75 per quanto riguarda il titolo di esportazione per il burro e che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 (GU n. L 252 del 6. 10. 1979)** 50

★ **Rettifica alla direttiva 79/608/CEE della Commissione, del 7 giugno 1979, relativa alla fissazione di coefficienti forfettari di rendimento per talune operazioni di perfezionamento attivo (GU n. L 170 del 9. 7. 1979)** 50

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2225/79 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 1784/77 relativo alla certificazione del luppolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 235/79 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 19 luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo (3), ha evidenziato che il controllo del peso netto del luppolo in coni, che deve essere indicato nel certificato, solleva talora difficoltà di carattere tecnico ; che è opportuno prevedere la facoltà di indicare nel certificato il peso lordo oltre al peso netto o al posto di questo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5, punto 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1784/77 è sostituito dal testo seguente :

« c) il peso netto e/o il peso lordo ; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. O'MALLEY

(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 4.
(3) GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2226/79 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79 (4), ha definito una serie di misure a breve e a medio termine per ovviare alle gravi difficoltà di smercio della produzione comunitaria di arance e di mandarini ;

considerando che lo stato di esecuzione delle azioni a medio termine permette di concludere che quelle volte in particolare ad un migliore adeguamento varietale della produzione non potranno, per motivi tecnici, essere ultimate alla data prevista dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2511/69 ; che occorre pertanto prolungare il periodo consentito per la realizzazione di tali azioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La frase introduttiva dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2511/69, è sostituita dal testo seguente :

« Per le azioni avviate fino al 31 dicembre 1983 e realizzate al più tardi fino al 31 dicembre 1986 nel quadro del piano di cui all'articolo 2 ai fini : ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo addì 9 ottobre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. O'MALLEY

(1) GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 132.
(2) Parere reso il 27/28 giugno 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2227/79 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1979

che modifica i regolamenti (CEE) n. 587/79 e (CEE) n. 1178/79 che dispongono per il 1979 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca da applicare rispettivamente alle navi battenti bandiera della Norvegia e a quelle immatricolate nelle isole Færøer

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in data 26 marzo 1979 e 12 giugno 1979 il Consiglio ha adottato i regolamenti (CEE) n. 587/79 (1) e (CEE) n. 1178/79 (2) che dispongono per il 1979 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca da applicare rispettivamente alle navi battenti bandiera della Norvegia e a quelle immatricolate nelle isole Færøer;

considerando che con i predetti regolamenti sono stati fissati fra l'altro contingenti di cattura per il gambero boreale nella zona ICNAF 0 + 1;

considerando che la gestione di queste popolazioni è soggetta ad accordi tra la Comunità e il Canada;

considerando che, nell'ambito di tali accordi, la Comunità e il Canada hanno fissato per questa specie i contingenti di cattura per le navi di ciascuna parte nelle zone di pesca sottoposte alla giurisdizione di ciascuna di esse;

considerando che il Canada ha informato la Comunità che i suoi pescherecci non esauriranno il contingente originariamente ad esso assegnato per il gambero boreale;

considerando che il Canada ha proposto che la frazione del contingente canadese non pescata dai pescherecci canadesi venga assegnata a navi battenti bandiera della Norvegia o immatricolate nelle isole Færøer;

considerando che è opportuno che la Comunità aderisca a tale proposta; che occorre pertanto adattare i contingenti fissati nei regolamenti (CEE) n. 587/79 e (CEE) n. 1178/79 in modo che i pescherecci interessati possano procedere alla cattura dei quantitativi supplementari ad essi assegnati nella zona di pesca sottoposta alla giurisdizione della Comunità;

considerando che, allo scopo di garantire effettivamente ai pescatori interessati il beneficio di queste aliquote supplementari, è necessario adottare immediatamente queste misure di adattamento dei contingenti;

considerando che è quindi opportuno adottare queste misure a titolo provvisorio sulla base dell'articolo 103 del trattato, con la riserva d'inserirle in seguito nell'ambito della politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 587/79 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1178/79 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. O'MALLEY

(1) GU n. L 81 del 31. 3. 1979, pag. 9.
(2) GU n. L 151 del 19. 6. 1979, pag. 9.

ALLEGATO I

« ALLEGATO I

Contingenti di pesca

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantità (in tonnellate)
Aringa	Skagerrak (1)	1 725 (2) (3)
Sgombro	CIEM IV e Skagerrak (1)	75 000 (4)
	CIEM VIa (5) + VIId, e, f, h	35 000
Suro	CIEM IV, VIa (5) + VIId, e, f, h	5 000
Spratto	CIEM IV	71 000
	Skagerrak (1)	12 000 (3)
Merluzzo	CIEM IV	6 000
	Skagerrak (1)	500 (3)
Eglefino	CIEM IV	3 000
	Skagerrak (1)	400 (3)
Merluzzo carbonaro	CIEM IV e Skagerrak (1)	12 500
Merlano	CIEM IV	3 500
	Skagerrak (1)	400 (3)
Passera	CIEM IV	1 000
	Skagerrak (1)	200 (3)
Cicerello, merluzzo norvegese e melù	CIEM IV	50 000 (6)
Melù	CIEM II, VIa (5), VIb, VII (7), XIV	125 000
Molva, molva blu e brosmio	CIEM IV, VI, VII	20 000
Palombo	CIEM IV, VI, VII	12 500 (8)
Squalo elefante (9)	CIEM IV, VI, VII	800 (8)
Smeriglio	CIEM IV, VI, VII	1 000
Gambero boreale (Pandalus borealis)	ICNAF 0 + 1 (10)	4 891
	CIEM XIV	Unicamente pesca sperimentale
Ippoglosso nero e sebaste marino	ICNAF 0 + 1, CIEM XIV	1 800
Ippoglosso	ICNAF 0 + 1, CIEM XIV	200
Altre specie	CIEM IV	5 000

(1) Limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes ed a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese.

(2) Questo contingente non include l'aringa dei fiordi, catturata tra la frontiera svedese e il Lindesnes.

(3) Da ridurre dai quantitativi presi al di fuori della zona di pesca comunitaria.

(4) Di cui non più di 5 000 t possono essere pescate nelle parti della suddivisione IV CIEM a sud del 60° N o ad est del 20° E.

(5) A nord del 56° 30' N.

(6) Di cui il solo cicerello per non più di 50 000 t, o il merluzzo norvegese e il merlano blu insieme per non più di 40 000 t.

(7) Ad ovest del 12° O.

(8) Questo contingente non include le prede catturate nelle zone di cui all'allegato II.

(9) Fegato di squalo elefante.

(10) Ad est della linea mediana ed a sud del 68° N ».

ALLEGATO II

« *ALLEGATO I*

Contingenti di pesca

Specie	Zone di pesca autorizzate	Quantitativi (in tonnellate)
Aringa	Skagerrak (1)	700
Molva, brosmio	CIEM VIb	1 000
Sgombro	CIEM IV	15 000 (2)
Sgombro	CIEM IV (3), VIa (4)	30 000
Suro	CIEM IV, VIa (4)	6 000
Merluzzo norvegese	CIEM IV, VIa (4)	22 500 (5) (6)
Ammodite lanceolato	CIEM IV	15 000 (5)
Spratto	CIEM IV, VIa (4)	15 000
Gambero boreale (Pandalus borealis)	ICNAF 0 + 1 (7)	4 212
Melù	CIEM VIa (4), VIb, VII (8)	25 000
Ippoglosso nero	ICNAF 0 + 1 (9)	100
Ippoglosso nero	CIEM XIV	200
Scorfano	ICNAF 0 + 1 (9)	300
Scorfano	CIEM XIV	300
Altre specie (catture accessorie soltanto)	CIEM IV, VIa (4)	850

(1) Limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese.

(2) Di cui non più di 1 000 t possono essere pescate al di fuori della divisione IV CIEM a sud del 60° N o ad est del 2° E.

(3) A nord dei 60° N e all'ovest di 2° E.

(4) A nord dei 56° 30'N.

(5) Questo contingente può essere superato di non oltre 2 500 t purché le catture totali di merluzzo norvegese, ammodite lanceolato e spratto non superino 52 500 t.

(6) Di cui al massimo 6 000 t possono essere pescate nella suddivisione CIEM VIa a nord dei 56° 30' N.

(7) Ad est della linea mediana e a sud del 68° N.

(8) Ad ovest del 12° O.

(9) Ad est della linea mediana ».

REGOLAMENTO (CEE) N. 2228/79 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1979

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1658/79 (3) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1658/79 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	75,59
10.01 B	Frumento duro	87,88 (1) (5)
10.02	Segala	49,39 (6)
10.03	Orzo	60,04
10.04	Avena	70,09
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	78,07 (2) (3)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	41,27 (4)
10.07 C	Sorgo	76,23 (4)
10.07 D	Altri cereali	0 (5)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	118,39
11.01 B	Farine di segala	82,51
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	149,32
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	127,42

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 7,25 ECU/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2229/79 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1979

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1659/79 [3] e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2230/79 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1979

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78 (5), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 2766/78 (9), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano (10),

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.
(5) GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 13.
(6) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.
(7) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.
(8) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.
(9) GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 26.
(10) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 (11), la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva (12), per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale o ellenico e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti l'8 e il 9 ottobre 1979 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979 (13), è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

(11) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.
(12) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.
(13) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
15.07 A I a)	7,00 (1)	36,00 (1)
15.07 A I b)	3,00 (1)	23,00 (1)
15.07 A I c)	12,00 (1)	41,00 (1)
15.07 A II a)	5,00	38,00 (2)
15.07 A II b)	20,00	68,00 (3)

(1) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

a) per la Spagna, la Grecia e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,

b) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,

c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(2) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg.

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(3) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg.

b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
07.01 N II	0,66	5,06
07.03 A II	0,66	5,06
15.17 B I a)	1,50	11,50
15.17 B I b)	2,40	18,40
23.04 A II	0,96	3,28

REGOLAMENTO (CEE) N. 2231/79 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1979

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo (3), le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78 (5), ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti ;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1979.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.
(5) GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	46,55
11.07 A II b)	66,83
11.07 B	77,89

REGOLAMENTO (CEE) N. 2232/79 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1979

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione ;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/72 [4], le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione :

— la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

— le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,

— gli obbiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi ;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione ;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi ;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità ;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane ; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane ;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 37/75 [6], la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.
(6) GU n. L 5 del 9. 1. 1975, pag. 7.

tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta; che tuttavia quest'ultimo elemento è preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotte nella Comunità;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 [2];

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che le condizioni particolari, in materia di pagamento della restituzione per il latte scremato in polvere utilizzato nel paese destinatario a fini di alimentazione degli animali, sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2054/76 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2949/78 [4].

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'intepretazione, è opportuno precisare che tali prodotti, di cui alla voce tariffaria 04.04, non beneficiano di restituzione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui alle voci 04.01, 04.02, 04.03 e 23.07 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 17.
(4) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % (1) :		
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	5,96
	b) altri	0120 00	—
	II. altri :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 4 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0130 10	
	per le esportazioni verso :		
	— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75		1,78
	— le altre destinazioni		1,56
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0130 22	
	per le esportazioni verso :		
	— i paesi vicini alla Comunità		5,15
	— le altre destinazioni		6,38
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0130 31	
	per le esportazioni verso :		
	— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75		8,39
	— i paesi vicini alla Comunità		7,29
	— le altre destinazioni		9,24
	2. superiore a 4 %	0140 00	
	per le esportazioni verso :		
	— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75		8,46
	— i paesi vicini alla Comunità		7,87
	— le altre destinazioni		10,75

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01 *(seguito)*	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 4 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0150 10	1,56
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0150 21	5,32
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0150 31	
	per le esportazioni verso :		
	— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75		8,39
	— le altre destinazioni		6,46
	2. superiore a 4 %	0160 00	
	per le esportazioni verso :		
	— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75		8,46
	— le altre destinazioni		7,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse (1) :		
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 10 %	0200 05	21,17
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	0200 11	32,30
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %	0200 21	48,21
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 35 %	0300 12	57,30
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %	0300 13	89,11
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	0300 20	97,55
	III. superiore a 45 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 68 %	0400 11	110,63
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 68 % e inferiore o uguale a 80 %	0400 22	164,10
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 80 %	0400 30	191,37
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :		
	A. senza aggiunta di zuccheri (2) :		
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620 00	66,50

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 *(seguito)*	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 00	66,50
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0720 20	95,62
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	103,15
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0720 40	113,10
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	0820 00	115,60
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	118,05
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % ed inferiore o uguale a 45 %	0920 30	133,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % ed inferiore o uguale a 59 %	0920 40	138,13
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 % ed inferiore o uguale a 69 %	0920 50	155,70
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 % ed inferiore o uguale a 79 %	0920 60	168,24
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	0920 70	180,77
	b) altri, ad esclusione dei prodotti contenenti farina di pesce, olio di pesce, olio di fegato di pesce e carbonato o solfato di ferro, di un tenore in peso di materie grasse (3) :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	66,50
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	66,50
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	95,62
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	103,15
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1120 40	113,10
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	1220 00	115,60
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	118,05
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % ed inferiore o uguale a 45 %	1320 30	133,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % ed inferiore o uguale a 59 %	1320 40	138,13
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 % ed inferiore o uguale a 69 %	1320 50	155,70
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 % ed inferiore o uguale a 79 %	1320 60	168,24
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	1320 70	180,77

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 *(seguito)*	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :		
	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1420 12	—
	(22) superiore a 3 %	1420 22	
	per le esportazioni verso :		
	— i paesi vicini alla Comunità		7,29
	— le altre destinazioni		9,24
	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1420 50	—
	(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %	1420 60	18,15
	(33) superiore a 7,4 %	1420 70	24,37
	2. altri, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso	1520 10	18,88
	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso	1520 20	28,91
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 45 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso, e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1620 70	—
	(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1630 00	7,29
	(33) superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %	1630 10	18,88
	(44) superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1630 20	29,40
	(55) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	1630 30	52,98
	(66) superiore a 39 %	1630 40	91,57
	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1630 50	—
	(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %	1630 60	18,15
	(33) superiore a 7,4 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1630 70	24,37
	(44) superiore a 8,9 %	1630 80	28,91
	2. superiore a 45 %	1720 00	104,43
	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	(x b) altri, escluso il siero di latte :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2220 00	0,6650 (4) per kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 *(seguito)*	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	0,6650 (4) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	0,9562 (4) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	1,0315 (4) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	1,1310 (4) per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2420 10	1,1560 (4) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	1,3300 (4) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	0,6650 (4) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	0,6650 (4) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,9562 (4) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	1,0315 (4) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	1,1310 (4) per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	1,1560 (4) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	1,3300 (4) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	ex a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % :		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	2810 11	— (4) per kg
	(22) superiore a 3 %	2810 12	
	per le esportazioni verso :		
	— i paesi vicini alla Comunità		0,0729 (4) per kg
	— le altre destinazioni		0,0924 (4) per kg
	(bb) uguale o superiore a 15 %, in peso	2810 15	17,43 (5)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	29,92 (5)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 *(seguito)*	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 70	17,43 (5)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 76	29,92 (5)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	2910 80	0,2940 (4) per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	2910 85	0,5298 (4) per kg
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	2910 90	0,9157 (4) per kg
	2. superiore a 45 %	3010 00	1,0443 (4) per kg
04.03	Burro :		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 85 % o uguale :		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 78 %	3110 05	150,37
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 78 % ed inferiore a 80 %	3110 16	189,14
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	3110 22	193,98
	(IV) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 %	3110 32	198,90
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(I) inferiore o uguale a 99,5 %	3210 10	198,90
	(II) superiore a 99,5 %	3210 20	257,08
04.04	Formaggi e latticini (6) :		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere :		
	II. altri	3800 00	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		16,86
	— la zona E		—
	— il Canadà		101,03
	— il Liechtenstein e la Svizzera		—
	— l'Austria		63,74
	— le altre destinazioni		114,54
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		22,15
	— la zona D		60,61
	— la zona E		57,55
	— il Canadà		83,32
	— le altre destinazioni		94,53

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 *(seguito)*	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4410 10	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		4,47
	— la zona D		7,24
	— la zona E		27,53
	— il Canadà		31,13
	— la Svizzera		6,41
	— le altre destinazioni		40,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 20 %	4410 20	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		4,47
	— la zona D		7,24
	— la zona E		27,53
	— il Canadà		31,13
	— la Svizzera		6,41
	— le altre destinazioni		40,00
	(22) uguale o superiore a 20 %	4410 30	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		6,60
	— la zona D		10,71
	— la zona E		40,63
	— il Canadà		46,06
	— la Svizzera		9,48
	— le altre destinazioni		59,17
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 20 %	4410 40	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		4,47
	— la zona D		7,24
	— la zona E		27,53
	— il Canadà		31,13
	— la Svizzera		6,41
	— le altre destinazioni		40,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 *(seguito)*	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		6,60
	— la zona D		10,71
	— la zona E		40,63
	— il Canadà		46,06
	— la Svizzera		9,48
	— le altre destinazioni		59,17
	(33) uguale o superiore a 40 %	4410 60	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		9,67
	— la zona D		15,50
	— la zona E		59,25
	— il Canadà		67,36
	— la Svizzera		13,83
	— le altre destinazioni		86,44
	ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4510 10	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		4,47
	— la zona D		7,24
	— la zona E		27,53
	— il Canadà		31,13
	— la Svizzera		6,41
	— le altre destinazioni		40,00
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	4510 20	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		6,60
	— la zona D		10,71
	— la zona E		40,63
	— il Canadà		46,06
	— la Svizzera		9,48
	— le altre destinazioni		59,17
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4510 30	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		9,67
	— la zona D		15,50
	— la zona E		59,25
	— il Canadà		67,36
	— la Svizzera		13,83
	— le altre destinazioni		86,44

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 *(seguito)*	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 55 %	4510 40	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		9,67
	— la zona D		15,50
	— la zona E		59,25
	— il Canadà		67,36
	— la Svizzera		13,83
	— le altre destinazioni		86,44
	(22) uguale o superiore a 55 %	4510 50	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		11,46
	— la zona D		18,58
	— la zona E		70,31
	— il Canadà		79,92
	— la Svizzera		16,42
	— le altre destinazioni		102,57
	b) superiore a 36 %	4610 00	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		11,46
	— la zona D		18,58
	— la zona E		70,31
	— il Canadà		79,92
	— la Svizzera		16,42
	— le altre destinazioni		102,57
	E. altri :		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	ex a) inferiore o uguale a 47 % :		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		146,48
	— la zona E		120,02
	— il Canadà		145,32
	— la Svizzera		110,79
	— le altre destinazioni		146,48
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		156,91
	— la zona E		133,32
	— il Canadà		147,13
	— la Svizzera		121,22
	— le altre destinazioni		156,91
	(3) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4710 22	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		146,48
	— la zona E		120,02
	— il Canadà		145,32
	— la Svizzera		110,79
	— le altre destinazioni		146,48

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 *(seguito)*	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % :		
	1. Cheddar :		
	ex bb) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 48 %	4850 00	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		13,49
	— la zona D		21,90
	— la zona E		—
	— il Canadà		62,14
	— la Svizzera		19,34
	— le altre destinazioni		106,70
	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)	5120 12	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		7,62
	— la zona D		12,37
	— la zona E		—
	— il Canadà		39,86
	— la Svizzera		4,82
	— le altre destinazioni		41,71
	(bb) uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)	5120 16	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		8,84
	— la zona D		14,34
	— la zona E		—
	— il Canadà		60,91
	— la Svizzera		5,32
	— le altre destinazioni		68,86
	(cc) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)	5120 22	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		10,65
	— la zona D		17,26
	— la zona E		—
	— il Canadà		73,76
	— la Svizzera		5,72
	— le altre destinazioni		83,48
	(dd) uguale o superiore a 39 % :		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5120 31	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		141,10
	— la zona E		123,63
	— il Canadà		134,85
	— la Svizzera		42,66
	— le altre destinazioni		145,22

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 *(seguito)*	(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit	5120 44	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		25,73
	— la zona D		32,69
	— la zona E		59,34
	— il Canadà		86,00
	— la Svizzera		1,21
	— le altre destinazioni		97,38
	(33) Butterkäse, Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 54	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		53,46
	— la zona D		32,69
	— la zona E		54,10
	— il Canadà		76,54
	— la Svizzera		1,21
	— le altre destinazioni		84,28
	(44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, double Gloucester	5120 58	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		13,49
	— la zona D		21,90
	— la zona E		56,70
	— il Canadà		88,08
	— la Svizzera		19,34
	— le altre destinazioni		99,91
	(55) ricotta salata, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 30 %	5120 59	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		32,25
	— il Canadà		37,09
	— le altre destinazioni		44,38
	(66) Feta	5120 82	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		15,18 (7)
	— la zona E		21,17 (7)
	— il Canadà		72,34 (7)
	— la Svizzera		14,51 (7)
	— la Giordania, l'Iraq, l'Iran, i paesi della Penisola Arabica e i paesi rivieraschi del Mediterraneo, esclusa la zona D		100,60 (7)
	— le altre destinazioni		79,01 (7)
	(77) Colby, Monterey		
	per le esportazioni verso :	5120 83	
	— l'Austria		13,49
	— la zona D		21,90
	— la zona E		—
	— il Canadà		88,08
	— la Svizzera		19,34
	— le altre destinazioni		99,91

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 *(seguito)*	(88) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	5120 87	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		21,90
	— la Svizzera		18,13
	— la zona E		80,56
	— il Canadà		102,05
	— le altre destinazioni		107,00
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	5120 92	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		25,73
	— la zona D		32,69
	— la zona E		59,34
	— il Canadà		86,00
	— la Svizzera		1,21
	— le altre destinazioni		97,38
	c) superiore a 72 % :		
	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g :		
	(a) Cottage cheese	5120 95	
	per le esportazioni verso :		
	— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75		22,56
	— le altre destinazioni		—
	(b) formaggio fresco alla panna, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, superiore a 70 %	5120 98	
	per le esportazioni verso :		
	— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75		63,41
	— le altre destinazioni		—
	ex II. non nominati (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) :		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(1) uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %	5310 11	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		41,73
	— il Canadà		56,84
	— le altre destinazioni		73,47
	(2) uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 %	5310 22	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		50,63
	— il Canadà		66,95
	— le altre destinazioni		92,45

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 *(seguito)*	(3) uguale o superiore a 95 %	5310 31	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		58,76
	— il Canadà		75,68
	— le altre destinazioni		107,43
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :		
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (8) :		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :		
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :		
	(3) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è :		
	(aa) inferiore a 30 %	5700 13	—
	(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	5700 23	19,95
	(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	5700 33	27,93
	(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	5700 42	34,58
	(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	5700 52	41,23
	(ff) uguale o superiore a 70 %	5700 62	47,88
	(4) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è :		
	(aa) inferiore a 30 %	5800 13	—
	(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	5800 23	19,95
	(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %	5800 32	27,93
	(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	5800 42	34,58
	(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	5800 52	41,23
	(ff) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 75 %	5800 62	47,88
	(gg) uguale o superiore a 75 % e inferiore a 80 %	5800 72	51,21
	(hh) uguale o superiore a 80 %	5800 82	54,53
	(II) non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è :		
	(a) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	5900 12	34,58
	(b) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	5900 22	41,23
	(c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	5900 32	47,88
	(d) uguale o superiore a 80 %	5900 42	54,53

(1) Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio, non deve essere concessa alcuna restituzione.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista se al prodotto sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio.

(2) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :

— il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,

— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.

(3) Sono ivi compresi i prodotti di cui alla sottovoce 04.02 A II b) della tariffa doganale comune e denaturati conformemente all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2054/76.

(4) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto. Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio, l'importo espresso per chilogrammo viene moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto ;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :

— il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,

— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.

(5) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi.

Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio, l'importo espresso per 100 chilogrammi viene :

— moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto e, inoltre,

— diviso dal peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto ;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :

— il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,

— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.

(6) Non è applicabile alcuna restituzione per le croste e gli scarti di formaggi di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune. Sono considerati scarti di formaggi i prodotti impropri al consumo umano.

(7) Tale importo si applica al peso netto, senza tener conto del peso della salamoia.

(8) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti contenenti del latte scremato in polvere ovvero della farina di pesce o dell'olio di pesce e/o dell'olio di fegato di pesce e/o più di 6 grammi di ferro (sotto forma di solfato di ferro) e/o più di 1,2 grammi di rame (sotto forma di solfato di rame) per 100 chilogrammi di prodotto.

NB : — Sono considerati « paesi vicini alla Comunità » in virtù del presente regolamento le destinazioni seguenti : la zona D, Andorra, l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Iugoslavia nonché le destinazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75.

— Le zone A, B, C, D ed E sono state delimitate dal regolamento (CEE) n. 1098/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 37/75.

— S'intendono per « paesi della Penisola Arabica » ai sensi del presente regolamento, i seguenti paesi situati nella penisola nonché i territori che vi si riallacciano : Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait, Sultanato d'Oman, Unione degli emirati arabi (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), Repubblica araba dello Yemen (Yemen nord), Repubblica democratica popolate dello Yemen (Yemen sud).

Per il calcolo del tenore, in peso, in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2233/79 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1522/79 [4], ha fissato all'articolo 1 ad almeno 4 mesi la durata dell'immagazzinamento del prodotto messo in vendita ;

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione delle giacenze, è opportuno limitare tali vendite al latte scremato in polvere immagazzinato anteriormente al 1° gennaio 1979 ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2213/76, i termini « e immagazzinato, alla data di conclusione del contratto di vendita, da almeno 4 mesi » sono sostituiti dai termini « e immagazzinato anteriormente al 1° gennaio 1979 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6.
(4) GU n. L 185 del 21. 7. 1979, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2234/79 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1979

che abroga gli importi supplementari per i prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1423/78 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che per taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, degli importi supplementari sono stati fissati per l'ultima volta dal regolamento (CEE) n. 2009/79 della Commissione, del 13 settembre 1979, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti nel settore delle carni suine [3];

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione dei prezzi d'offerta medi dei prodotti citati, risulta che i prezzi d'offerta franco frontiera dei prodotti piloti non si situano più al di sotto del livello del prezzo limite; che le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2767/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme generali relative al sistema detto dei « prodotti pilota e prodotti derivati » che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine [4], non sono realizzate; che è necessario abrogare gli importi supplementari fissati nel regolamento (CEE) n. 2009/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2009/79 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 19.
(3) GU n. L 232 del 14. 9. 1979, pag. 10.
(4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 29.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2235/79 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1979

che modifica il tasso delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2117/79 della Commissione, del 28 settembre 1979 (3), fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° ottobre 1979, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 707/78 (5), il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati ; che tale regola, emessa al fine di realizzare le condizioni di sicurezza richieste dalla conclusione dei contratti delle industrie di trasformazione che lavorano per l'esportazione, non crea ostacoli alla modifica del tasso della restituzione, durante il periodo mensile per il quale è stato fissato, in situazioni eccezionali determinate da fluttuazioni eccessive nei prezzi del mercato mondiale ; che è quindi necessario modificare in conseguenza il tasso della restituzione applicabile a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il tasso della restituzione applicabile a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 246 del 29. 9. 1979, pag. 30.
(4) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.
(5) GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(ECU/100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2) :	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	66,50
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	113,10
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	24,37
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6) :	
	a) in caso di esportazione di merci sottoindicate, fabbricate nelle condizioni previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 232/75 e dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 262/79 e dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1468/79 :	
	— merci comprese nella voce 19.08 o nelle sottovoci 18.06 B e 21.07 C,	
	— preparazioni in polvere per la confezione di gelati, dette « ice-mix », comprese nella sottovoce 18.06 D e nella voce 21.07,	
	— paste crude e preparazioni in polvere comprese nella sottovoce 19.02 B II b)	—
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nelle sottovoci 21.07 G VII a) e 21.07 G VIII a) della tariffa doganale comune aventi tenore in materie grasse non lattiche superiore al 20 %	207,79
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	198,90

REGOLAMENTO (CEE) N. 2236/79 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 1979
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 [2], in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1400/79 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2163/79 [4];

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1400/79 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 168 del 6. 7. 1979, pag. 10.
(4) GU n. L 250 del 4. 10. 1979, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone	14,645
ex 12.01	Semi di girasole	17,789

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per il mese di					
		ottobre 1979	novembre 1979	dicembre 1979	gennaio 1980	febbraio 1980	marzo 1980
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone	14,645	15,026	15,407	15,645	16,026	16,407
ex 12.01	Semi di girasole	17,789	18,234	18,679	19,124	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 2237/79 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1979

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77 (6), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1400/79 della Commissione, del 5 luglio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2236/79 (8);

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

— per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(4) GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.
(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.
(6) GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.
(7) GU n. L 168 del 6. 7. 1979, pag. 10.
(8) Vedi pag. 35 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU/100 kg (1)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	22,527

[ECU/100 kg (1)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		ottobre 1979	novembre 1979	dicembre 1979	gennaio 1980	febbraio 1980	marzo 1980
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	22,527	22,527	22,527	22,670	22,670	22,670

(1) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU = 2,48557 DM
1 ECU = 2,74748 Fl
1 ECU = 39,8456 FB/Flux
1 ECU = 5,85522 FF
1 ECU = 7,36594 Dkr
1 ECU = 0,669141 £ (Irl.)
1 ECU = 0,648799 £ (GB)
1 ECU = 1 145,13 Lit

REGOLAMENTO (CEE) N. 2238/79 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1979

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1328/79 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2222/79 [4];

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1328/79 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
[2] GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.
[3] GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 85.
[4] GU n. L 256 dell'11. 10. 1979, pag. 37.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	26,73
	B. Zuccheri greggi	21,88 [1]

[1] Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2239/79 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1979

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3), le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75 ; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati ; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 (5) ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1979.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
(4) GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.
(5) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 ottobre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	35,00
	— la Penisola iberica e la Repubblica democratica tedesca	43,00
	— gli altri paesi terzi	0
10.01 B	Frumento duro	—
10.02	Segala	42,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	37,00
	— la Penisola arabica, la Siria, la Libia e la Penisola iberica	45,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	35,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	85,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	85,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	72,50
	— tenore in ceneri da 901 a 1100	72,50
	— tenore in ceneri da 1101 a 1650	52,50
	— tenore in ceneri da 1651 a 1900	52,50
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	60,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1150	60,00
	— tenore in ceneri da 1151 a 1600	60,00
	— tenore in ceneri da 1601 a 2000	60,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 950	—
	— tenore in ceneri da 951 a 1300	—
	— tenore in ceneri da 1301 a 1500	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	85,00

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 1979
che autorizza la Repubblica federale di Germania a immagazzinare, nel quarto trimestre 1979, fuori del proprio territorio prodotti del settore delle carni bovine detenuti dall'organismo d'intervento tedesco

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(79/834/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio e ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento [3], in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1055/77, gli organismi d'intervento possono immagazzinare fuori del territorio dello Stato membro da cui dipendono i prodotti da essi acquistati conformemente alle disposizioni comunitarie soltanto dopo esservi stati autorizzati ; che la Repubblica federale di Germania ha chiesto di immagazzinare in altri Stati membri, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1979, un quantitativo totale di 3 000 tonnellate di carni bovine con osso detenute dal proprio organismo d'intervento ;

considerando che, dato il potenziale di magazzinaggio esistente nella Repubblica federale di Germania e date, d'altro canto, le possibilità di magazzinaggio offerte dal Belgio, dall'Italia e dai Paesi Bassi, è opportuno accogliere tale domanda ;

considerando che occorre che l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio è effettuato il magazzinaggio venga informato sull'ubicazione e sullo stato delle scorte dei prodotti detenute nel medesimo territorio da un altro organismo d'intervento ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La Repubblica federale di Germania è autorizzata a trasportare e a immagazzinare, dal 1° ottobre al 31 dicembre 1979, circa 3 000 tonnellate di carni bovine congelate con osso in Belgio, in Italia e nei Paesi Bassi.

2. L'organismo d'intervento tedesco informa l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio è effettuato il magazzinaggio sull'ubicazione e sullo stato delle proprie scorte immagazzinate in tale territorio, nonché sugli eventuali movimenti.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 1979

che autorizza l'Irlanda a immagazzinare, nel quarto trimestre 1979, fuori del proprio territorio prodotti del settore delle carni bovine detenuti dall'organismo d'intervento irlandese

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(79/835/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio e ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento [3], in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1055/77, gli organismi d'intervento possono immagazzinare fuori del territorio dello Stato membro da cui dipendono i prodotti da essi acquistati conformemente alle disposizioni comunitarie soltanto dopo esservi stati autorizzati ; che l'Irlanda ha chiesto di trasportare e di immagazzinare in altri Stati membri, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1979, un quantitativo di 12 500 tonnellate di carni bovine detenute dal proprio organismo d'intervento ;

considerando che, dato il potenziale di magazzinaggio esistente in Irlanda e date, d'altro canto, le possibilità di magazzinaggio offerte dal Belgio, dai Paesi Bassi e dal Regno Unito, è opportuno accogliere tale domanda ;

considerando che l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio è effettuato il magazzinaggio deve essere tenuto informato circa l'ubicazione e lo stato delle scorte detenute nel medesimo territorio da un altro organismo d'intervento ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. L'Irlanda è autorizzata a trasportare e a immagazzinare dal 1° ottobre al 31 dicembre 1979 :

— circa 9 000 tonnellate di carni bovine congelate non disossate in Belgio, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito ;

— circa 3 500 tonnellate di carni bovine disossate congelate nel Regno Unito.

2. L'organismo d'intervento irlandese comunica all'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio è effettuato il magazzinaggio l'ubicazione e lo stato delle proprie scorte immagazzinate in tale territorio, nonché gli eventuali movimenti delle stesse.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 1979

che autorizza la Repubblica francese a immagazzinare, nel quarto trimestre 1979, fuori del proprio territorio prodotti del settore delle carni bovine detenuti dall'organismo d'intervento francese

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(79/836/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio e ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento [3], in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1055/77, gli organismi d'intervento possono immagazzinare fuori del territorio dello Stato membro da cui dipendono i prodotti da essi acquistati conformemente alle disposizioni comunitarie soltanto dopo esservi stati autorizzati ; che la Repubblica francese ha chiesto di immagazzinare in altri Stati membri, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1979, un quantitativo totale di 10 000 tonnellate di carni bovine con osso detenute dal proprio organismo d'intervento ;

considerando che, dato il potenziale di magazzinaggio esistente nella Repubblica francese e date, d'altro canto, le possibilità di magazzinaggio offerte dal Belgio, dall'Italia e dai Paesi Bassi, è opportuno accogliere tale domanda ;

considerando che occorre che l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio è effettuato il magazzinaggio venga informato sull'ubicazione e sullo stato delle scorte dei prodotti detenute nel medesimo territorio da un altro organismo d'intervento ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La Repubblica francese è autorizzata a trasportare e a immagazzinare, dal 1° ottobre al 31 dicembre 1979, circa 10 000 tonnellate di carni bovine congelate con osso in Belgio, in Italia e nei Paesi Bassi.

2. L'organismo d'intervento francese informa l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio è effettuato il magazzinaggio sull'ubicazione e sullo stato delle proprie scorte immagazzinate in tale territorio, nonché sugli eventuali movimenti.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1979

che fissa le modalità di controllo per il mantenimento dello status di « ufficialmente indenni da brucellosi » degli allevamenti bovini in Danimarca

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(79/837/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 79/111/CEE [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 13,

considerando che nel Regno di Danimarca più del 99,8 % degli allevamenti bovini è stato dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi, ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 64/432/CEE, e conforme, da non meno di dieci anni, ai requisiti prescritti per tale qualifica ; che da almeno tre anni non si è constatato alcun caso di aborto dovuto ad infezione brucellare ;

considerando che per il mantenimento di questa qualifica è opportuno stabilire misure di controllo destinate ad assicurarne l'effettività e adattate alla particolare situazione sanitaria degli allevamenti bovini in Danimarca ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per conservare lo status di « ufficialmente indenni da brucellosi », gli allevamenti bovini in Danimarca devono soddisfare alle seguenti condizioni :

— ogni bovino sospetto di infezione brucellare deve essere oggetto di denuncia alle autorità competenti e deve essere sottoposto ad esami ufficiali per la ricerca della brucellosi, comprendenti almeno due prove sierologiche sul sangue, tra le quali la fissazione del complemento, nonché, in caso di aborto, un esame microbiologico sui materiali opportunamente prelevati ;

— durante il periodo di suspicione, che è mantenuto fino all'ottenimento di risultati favorevoli nelle prove previste al primo trattino, è sospeso lo status di « ufficialmente indenni da brucellosi » per gli allevamenti di uno o più bovini sospetti.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 29 del 3. 2. 1979, pag. 26.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1979

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la centottesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77

(79/838/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 [2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 1634/77 della Commissione, del 19 luglio 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1573/79 [4], si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 [6], un importo massimo per la restituzione è fissato per la gara parziale in causa entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ;

considerando che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la centottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la centottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 26,689 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 35.
(4) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 44.
(5) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.
(6) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1979

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1990/79

(79/839/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (3), in particolare l'articolo 5,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1990/79 della Commissione (4), è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78 (6), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, in base alle offerte presentate per il 27 settembre 1979, a 50,50 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento di cui al regolamento (CEE) n. 1990/79.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
(4) GU n. L 229 dell'11. 9. 1979, pag. 12.
(5) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.
(6) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1979

che fissa i prezzi minimi di vendita degli oli d'oliva messi in vendita nel quadro della quinta gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 918/79

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(79/840/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 918/79 della Commissione, del 10 maggio 1979, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1601/79 [4], quest'ultimo mette in vendita, a partire dal mese di giugno 1979, un quantitativo globale di circa 55 600 tonnellate di olio d'oliva di tutte le qualità, proveniente dagli interventi delle campagne oleicole 1975/1976, 1976/1977 e 1977/1978 ;

considerando che l'articolo 5 del regolamento citato stabilisce che il prezzo minimo di vendita per ciascuna qualità sia stabilito sulla base delle offerte ricevute ;

considerando che, sulla base delle offerte presentate nel quadro della quinta gara parziale, occorre stabilire i prezzi minimi ai livelli sotto indicati ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la quinta gara parziale il prezzo minimo di vendita di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 918/79 è fissato, per ciascuna qualità d'olio d'oliva messo in vendita, come segue :

1. olio d'oliva vergine extra :
   195 112 Lit/100 kg,
2. olio d'oliva vergine fine :
   186 648 Lit/100 kg,
3. olio d'oliva vergine corrente :
   183 708 Lit/100 kg,
4. olio d'oliva vergine lampante base 5° :
   172 167 Lit/100 kg,
5. olio di sansa di olive 15° :
   81 717 Lit/100 kg.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 116 dell'11. 5. 1979, pag. 13.
(4) GU n. L 189 del 27. 7. 1979, pag. 54.

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2188/79 della Commissione, del 5 ottobre 1979, recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75 per quanto riguarda il titolo di esportazione per il burro e che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 252 del 6 ottobre 1979)

Alla pagina 16, articolo 1, paragrafo 1,

anziché: « 3. Inoltre, anche l'esportazione, fuori della Comunità, di burro della sottovoce 04.03 A della tariffa doganale comune è soggetta alla presentazione di un titolo »,

leggi: « 3. D'altro canto, se la restituzione non è prefissata, anche l'esportazione fuori della Comunità di burro della sottovoce 04.03 A della tariffa doganale comune è soggetta alla presentazione di un titolo d'esportazione ».

Rettifica alla direttiva 79/608/CEE della Commissione, del 7 giugno 1979, relativa alla fissazione di coefficienti forfettari di rendimento per talune operazioni di perfezionamento attivo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 170 del 9 luglio 1979)

Alla pagina 19, allegato, colonna 1,

anziché: « 10.06 B II b) Riso semigreggio a grani lunghi »,

leggi: « 10.06 B II b) Riso lavorato a grani lunghi ».